

INDICE

TITOLO I°	COMPITI DEL CONSORZIO AIMAG E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	pag. 1
Art. 1	- Attribuzioni del Consorzio AIMAG	“ 1
Art. 2	- Oggetto del Regolamento	“ 1
TITOLO 2°	DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI	pag. 2
Art. 3	- Definizione di pubblica fognatura	“ 2
Art. 4	- Classificazione delle pubbliche fognature	“ 2
Art. 5	- Definizione di impianto di depurazione	“ 2
Art. 6	- Livelli di depurazione	“ 2
Art. 7	- Definizione di insediamento civile	“ 3
Art. 8	- Insedimenti civili di classe A	“ 3
Art. 9	- Insedimenti civili di classe B	“ 3
Art. 10	- Insedimenti civili di classe C	“ 3
Art. 11	- Definizione di insediamento produttivo	“ 4
TITOLO 3°	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	pag. 5
Capo I°	Disposizioni comuni, norme tecniche	pag. 5
Art. 12	- Regime autorizzatorio	5
Art. 13	- Domanda di autorizzazione allo scarico	6
Art. 14	- Contenuti dell'autorizzazione allo scarico	7
Art. 15	- Scarichi industriali di sostanze pericolose	7
Art. 16	- Allacciamento degli scarichi	7
Art. 17	- Modificazione dell'insediamento	8
Art. 18	- Impianti di pretrattamento	8
Art. 19	- Corretto e razionale uso dell'acqua	8
Art. 20	- Separazione degli scarichi	8
Art. 21	- Obbligo di installazione del contatore	9
Art. 22	- Funzioni di vigilanza e controllo	9
Art. 23	- Prelievi fiscali al fini tariffari	10
Capo II°	Cautele e divieti	pag. 11
Art. 24	- Divieto di diluizione degli scarichi	
Art. 25	- Scarichi potenzialmente pericolosi	
Art. 26	- Scarichi contenenti sostanze non previste	
Art. 27	- Scarichi vietati	12
Art. 28	- Modifiche al cicli tecnologici produttivi	
Art. 29	- Sversamenti accidentali	
Capo III°	Scarichi degli insediamenti civili	pag. 14
Art. 30	- Ammissibilità	14
Art. 31	- Obbligatorietà degli allacciamenti	14
Art. 32	- Insedimenti civili che scaricano in fognature di I° o II° classe, munite di impianto di depurazione di I° o II° livello	14
Art. 33	- Insedimenti civili che scaricano in fognature di I° classe sprovviste di impianto di depurazione	15

Capo IV° Scarichi degli insediamenti produttivi	pag. 16
Art. 3 4 - Ammissibilità	16
Art. 3 5 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione	16
Art. 3 6 - Criteri per l'accettazione degli scarichi	16
Art. 3 7 - Prescrizioni tecniche generali	18
Capo V° Modalità tecniche di allacciamento	pag. 19
Art. 3 8 - Allacciamento di nuove reti fognarie	19
Art. 3 9 - Generalità di allacciamento	19
Art. 40 - Pozzetto di controllo	20
Art. 4 1 - Fognature interne alle proprietà private	20
TITOLO 4° DISPOSIZIONI FINANZIARIE	pag. 21
Art. 42 - Tariffe	pag. 21
Art. 43 - Prescrizioni per l'autodenuncia annuale	21
Art. 44 - Compenso per spese istruttorie	22
TITOLO 5° DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DI LIQUAMI ED ACQUE REFLUE MEDIANTE AUTOBOTTI OD ALTRI MEZZI MOBILI AI DEPURATORI	pag. 23
Art. 45 - Conferimenti ammessi e forme di recapito	23
Art. 46 - Individuazione delle ditte e caratteristiche dei veicoli	23
Art. 47 - Documenti di accompagnamento	23
Art. 48 - Cautele per il carico ed il trasporto	24
Art. 49 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico	24
Art. 50 - Autorizzazione e controlli analitici nel caso di conferimenti saltuari	24
Art. 51 - Autorizzazione e controlli analitici delle ditte convenzionate a recapiti continuativi	25
TITOLO 6° SISTEMA SANZIONATORIO	pag. 26
Art. 52 - Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina scarichi	26
Art. 53 - Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina di conferimento liquami	26
TITOLO 7° DISPOSIZIONI FINALI	pag. 27
Art. 54 - Rinvio alla normativa esistente	pag. 27
Art. 55 - Modifiche al Regolamento	27
Art. 56 - Entrata in vigore del Regolamento	27
ALLEGATI	pag. 28



TITOLO 1°

COMPITI DEL CONSORZIO AIMAG E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO AIMAG

- I. Il Consorzio AIMAG, ai sensi dell'art 3 del proprio Statuto, assicura sul territorio dei Comuni consorziati la gestione del ciclo completo dell'acqua, attraverso una congiunta gestione dei servizi di:
 - a) captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua per usi potabili e per usi diversi;
 - b) raccolta, trattamento e scarico delle acque di rifiuto, comprese le acque meteoriche, nonché smaltimento dei fanghi residui;
 - c) fognatura.
2. A tal fine il Consorzio AIMAG provvede:
 - a) alla progettazione ed alla costruzione delle opere di potenziamento, di integrazione e bonifica inerenti le fognature e gli impianti di depurazione;
 - b) alla gestione e manutenzione delle fognature e degli impianti di depurazione;
 - c) allo smaltimento e riutilizzo agronomico dei fanghi residui nell'ambito dei Comuni consorziati in base al D.P.R. N.915/82 ed al D.Lgs. n. 99/92 ed alle disposizioni della Regione Emilia Romagna;
 - d) ad autorizzare i collegamenti di nuovi tratti fognari alle fognature e collettori;
 - e) a fissare i limiti di accettabilità e le prescrizioni per gli scarichi civili e produttivi nelle pubbliche fognature e ad esercitarne il controllo di conformità;
 - f) ad autorizzare gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili, diversi da quelli abitativi, nelle fognature;
 - g) per effetto della delibera di conferimento adottata dai Comuni consorziati, a determinare, ai sensi di legge, le modalità di applicazione delle tariffe dovute per i servizi, di cui alle lettere b) e c), del comma 1°, così da assicurare omogeneità di criteri ed uniformità di procedure nell'ambito territoriale del Consorzio AIMAG;
 - h) ad adottare, infine, i provvedimenti che si rendano necessari o utili per l'ordinato espletamento dei servizi di sua competenza.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. In adempimento a quanto previsto dall'art. 38 L.R.EK n. 7/83, ed in forza degli artt. 6, 12, 13 e 14 L. 319/76 e successive modifiche, il presente Regolamento ha per oggetto:
 - a) il procedimento di autorizzazione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
 - b) il controllo dei complessi produttivi e civili allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché i controlli sul complesso di cui sopra per gli accertamenti in materia tariffaria;
 - c) le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
 - d) la disciplina dei conferimenti, a mezzo di autobotti, di liquami compatibili con il processo biologico adottato dagli impianti di depurazione consortili autorizzati a tale trattamento;
 - e) la gestione amministrativa dell'utenza.
2. Esso si sostituisce ai precedenti regolamenti locali relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.



TITOLO 2°

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

ART. 3 - DEFINIZIONE DI PUBBLICA FOGNATURA

1. Tenuto conto di quanto disposto dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 30.12.1980 (in G.U. n. 9 del 10.01.1981), ai fini della presente normativa si intende per pubblica fognatura un'opera od un complesso di opere, aventi le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977 (in s.o. alla G.U. n. 48 del 21.02.1977), che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, gestito dagli Enti di cui al 2° comma dell'art. 6 della legge n. 319/1976 come modificato dall'art. 9 della legge n. 650/79.
2. Non sono pertanto considerate pubbliche fognature quei tratti di corpi idrici superficiali, anche se eventualmente tombinati, ma non collegati alla rete, che raccolgano acqua di rifiuto.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

1. Le pubbliche fognature (= PP.FF.) sono suddivise, ai sensi della L. della R.E.R. n. 7/83 ed agli effetti del presente Regolamento, in due classi.
Prima classe: vi appartengono le fognature che convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili di classe A di cui al successivo art. 8, ovvero anche da insediamenti produttivi, purché i liquami in ingresso all'impianto di depurazione o, in assenza di quest'ultimo in uscita dall'emissario rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 1, di cui alla L. R. n. 7/83, riportata in calce al presente regolamento.
Seconda classe: vi appartengono le fognature che convogliano scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili purché i liquami, come sopra indicati, non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 1 di cui sopra.

ART. 5 - DEFINIZIONE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE

1. Nel presente Regolamento per impianto di depurazione si intende un complesso di opere edili c/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, e/o biologici, e/o chimici.

ART. 6 - LIVELLI DI DEPURAZIONE

1. Ai sensi della L. della R.E.R. n. 7/83 ed agli effetti del presente regolamento, gli impianti di depurazione delle acque reflue delle PP. FF. sono così distinti in base ai livelli di depurazione conseguibili:
Primo livello: nel caso si effettui solo la separazione dei solidi sospesi. I fanghi risultanti saranno stabilizzati ovvero conferiti a centri o a discariche per il loro smaltimento, con eventuale recupero energetico;
Secondo livello: nel caso si effettui la separazione dei solidi sospesi, la ossidazione biologica a fanghi attivi o a letti percolatori e la stabilizzazione dei fanghi risultanti con eventuale recupero energetico.
2. Sono fatte salve fognature equivalenti di trattamento, ritenute idonee dall'autorità competente per il controllo.



ART. 7 - DEFINIZIONE DI INSEDIAMENTO CIVILE

I. Agli effetti del presente Regolamento, ed al sensi di quanto disposto dall'art. 1-quater lett. b della Legge n. 690/76, e dagli artt. 3, 4, 5 e 6 della L.R.E.R. n. 7/83 per insediamento civile si intende uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in una area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali come classificati dagli articoli seguenti.

ART. 8 - INSEDIAMENTI CIVILI DI CLASSE A

1. Nella Classe A sono compresi:

- a) insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa;
 - b) insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
 - c) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
 - d) insediamenti in cui si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni, che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
2. Si considerano assimilabili a quelli abitativi gli scarichi da insediamenti produttivi caratterizzati da parametri e rientranti nei limiti di accettabilità indicati nella Tab. 1 allegata al presente regolamento.
3. La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

ART. 9 - INSEDIAMENTI CIVILI DI CLASSE B

I. Nella classe B sono compresi:

- a) gli insediamenti adibiti a prestazione di servizi, ad attività scolastica nonché i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- b) gli insediamenti adibiti ad attività sanitarie.

ART. 10 - INSEDIAMENTI CIVILI DI CLASSE C

I. Nella classe C sono inserite le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, che diano luogo a scarico terminale in fognatura ed abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) imprese dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.11 eh peso vivo eh bestiame;
- b) imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q. li di peso vivo di bestiame;
- c) imprese di cui ai precedenti punti che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo;
- d) gli allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad 1 Kg per mq di specchio d'acqua in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI
ALLONTANAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO
Approvato con delibera di C.d.A. n° 290 del 28/12/94





ART. 11 - DEFINIZIONE DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

- I. Ai sensi dell'art. 1 - quater lett. a) della Legge 690/76 per insediamento produttivo si intende uno o più edifici ed installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.
2. Sono comunque considerati produttivi gli insediamenti di cui alla classe B dell'art. 9 e C dell'art. 10, 1 cui scarichi siano assimilabili a quelli provenienti da insediamenti produttivi, in quanto non rispettano i limiti di cui alla tab. 1.



TITOLO 3°

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

CAPO 1° - DISPOSIZIONI COMUNI, NORME TECNICHE

ART. 12 - REGIME AUTORIZZATORIO

1. Tutti gli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, devono essere autorizzati al sensi dell'art 9 L. n. 319/76 e 40 della L. della R.E.R. n. 7/83, nei modi e nei termini di seguito indicati.
2. Le autorizzazioni rilasciate dai Comuni consorziati relativamente agli scarichi degli insediamenti civili preesistenti all'entrata in vigore del regolamento sono trasferite al Consorzio AIMAG.
3. Il Consorzio AIMAG si riserva comunque di effettuare tutti i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi ritenuti necessari e/o opportuni, nonché di valutare l'opportunità di richiedere, con atto motivato, in riferimento agli insediamenti già autorizzati al momento del conferimento, di rinnovare la richiesta di autorizzazione.
4. Per gli insediamenti civili ad uso abitativo i cui scarichi verranno attivati successivamente all'entrata in vigore del regolamento, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è effettuato dal Comune consorziato, sulla base di indicazioni di carattere generale fornite da AIMAG, unitamente al certificato di abitabilità; copia di detta autorizzazione dovrà essere successivamente trasmessa al Consorzio AIMAG, che ne prenderà atto, facendola propria.
5. I titolari degli insediamenti civili diversi dagli abitativi, i cui scarichi vengano attivati successivamente all'entrata in vigore del regolamento, che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura, devono presentare richiesta di autorizzazione allo scarico al Consorzio AIMAG.
6. I titolari degli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature alla data di entrata in vigore del presente regolamento e già muniti di autorizzazione provvisoria o definitiva allo scarico sono tenuti, entro i termini indicati da AIMAG con apposita comunicazione, a richiedere al Consorzio AIMAG una nuova autorizzazione, qualora la documentazione relativa alla precedente autorizzazione necessiti di aggiornamenti e/o integrazioni.
7. I titolari degli insediamenti produttivi, attivati successivamente all'entrata in vigore del regolamento, che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura, devono presentare richiesta di autorizzazione allo scarico al Consorzio AIMAG.
8. Il Consorzio AIMAG si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi già esistenti, qualora per loro natura e/o dimensione dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento dell'impianto pubblico di depurazione cui le acque scaricate recapitano, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
9. Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per ristrutturazioni a della domanda da parte del Consorzio AIMAG, secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico del richiedente, nei modi e nei termini indicati nel successivo art. 44.
10. Il Consorzio AIMAG prima di rilasciare le autorizzazioni di cui al commi precedenti richiederà agli enti competenti in materia gli eventuali pareri previsti dalle normative vigenti.
11. Copia delle autorizzazioni rilasciate viene trasmessa ai Comuni consorziati e agli uffici competenti dell'Azienda USL.



ART. 13 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Le domande di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nelle pubbliche fognature di reflui provenienti da qualsiasi tipo di insediamento, ad eccezione degli insediamenti abitativi, devono essere indirizzate al Consorzio AIMAG.
2. La documentazione tecnica necessaria, da allegare, per conseguire sia l'autorizzazione all'esecuzione delle opere civili che l'autorizzazione allo scarico, si compone dei seguenti elementi:
 - a) planimetria catastale in scala 1: 100.0 o 1:2000 con individuazione:
 - a. 1 - dell'insediamento da cui traggono origine gli scarichi da attivare o già attivati, se l'insediamento è preesistente, ed eventualmente della quota di caposaldo di una delle opere previste;
 - a. 2 - della rete fognaria pubblica esterna dell'insediamento con indicazione del senso di scorrimento delle acque, dei pozzetti di ispezione ed eventuali caditoie immediatamente a monte e a valle del punto o dei punti in cui si intende effettuare l'immissione nella pubblica fognatura sulla base delle informazioni che saranno messe a disposizione del Consorzio AIMAG;
 - a. 3 - della localizzazione del pozzetto o dei pozzetti terminali della rete o delle reti all'interno dell'area cortiliva.
 - b) planimetria generale dell'insediamento in scala 1:500 oppure 1:200 (eccezionalmente per insediamenti produttivi di grande estensione in scala 1: 1000) rappresentativa dei seguenti elementi:
 - b. 1 - sagome degli edifici dell'insediamento, completi delle quote di caposaldo, dell'indicazione delle relative destinazioni d'uso, dell'indicazione delle colonne montanti di scarico e/o dei punti interni all'edificio di prima formazione di acque reflue;
 - b. 2 - schema planimetrico della rete o delle reti all'interno dell'area cortiliva;
 - b. 3 - eventuali impianti di depurazione delle acque reflue, fosse Imhoff o altre opere di pretrattamento e/o accumulo;
 - b. 4 - schema planimetrico delle condotte di eventuali reti di riutilizzo delle acque;
 - b. 5 - caditoie e pozzetti di ispezione o prelievo,
 - b. 6 - diametri e materiali dei diversi punti della rete;
 - b. 7 - quote significative per l'individuazione della profondità della rete fognaria privata rispetto al piano di campagna ed alla fognatura pubblica;
 - b. 8 - eventuali pozzi di approvvigionamento idrico e schema planimetrico di tale rete idrica; b. 9 - schema planimetrico delle condotte di adduzione idrica del civico acquedotto;
 - b. 10 - schema planimetrico della rete di eventuali impianti di raffreddamento che utilizzano come fluido refrigerante l'acqua;
 - b. 10 - eventuali stoccaggi di rifiuti da smaltire ai sensi del D.P.R. n. 915/82;
 - e) particolari costruttivi relativi ad opere di pretrattamento, pozzetti d'ispezione ed ogni altro elemento significativo, con particolare riferimento alle opere relative all'immissione delle acque reflue nella pubblica fognatura. d) inoltre, per gli insediamenti produttivi:
 - d. 1 - descrizione del ciclo produttivo;
 - d. 2 - indicazioni sulla quantità e qualità delle materie prime e dei prodotti';
 - d. 3 - bilancio idrico;
 - d. 4 - dati progettuali di eventuali impianti di pretrattamento degli scarichi;
 - d. 5 - planimetria dell'opificio con lay-out della rete fognaria interna.
3. Nel caso di interventi di particolare complessità ed importanza, o con specifici problemi di natura idraulica, potranno essere richieste anche documentazioni integrative rispetto a quelle indicate.
4. Tutta la documentazione tecnica dovrà risultare firmata da tecnico abilitato alla progettazione.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI
ALLONTANAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO
Approvato con delibera di C.d.A. n° 290 del 28/12/94





ART. 14 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione allo scarico nelle pubbliche fognature deve contenere:
 - a) denominazione del titolare dello scarico;
 - b) dati per l'individuazione dell'insediamento da cui si origina lo scarico;
 - c) classificazione dell'insediamento e dello scarico;
 - d) denominazione della fognatura e relativa classificazione nella quale viene autorizzato lo scarico;
 - e) denominazione del corpo idrico ricettore finale;
 - f) quantitativi, giornalieri ed annuali, autorizzati allo scarico;
 - g) limiti di accettabilità;
 - h) indicazione delle modalità di campionamento al fini tariffari;
 - i) indicazione dei parametri analitici relativi alla tipologia di attività;
 - l) eventuali condizioni, vincoli e prescrizioni particolari;
 - m) eventuali deroghe motivate.
2. L'autorizzazione allo scarico abilita direttamente al l'attivazione dello scarico medesimo nel solo caso in cui non sia necessario dar corso alla realizzazione di opere edilizie per realizzare l'allacciamento alla fognatura. In caso contrario il titolare dell'istanza dovrà inoltre munirsi dell'autorizzazione comunale all'esecuzione delle opere necessarie, nel modi e nei termini di cui al successivo art. 16 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione allo scarico può essere rilasciata in via provvisoria, in attesa del perfezionarsi di adempimenti ed obblighi a carico del titolare dell'istanza.
4. L'autorizzazione allo scarico potrà essere revocata in caso di arbitraria o, comunque, non previamente acconsentita modifica di uno degli elementi costitutivi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo, nonché, nel caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui alle lettere f), g), l) dei presente articolo.

ART. 15 - SCARICHI INDUSTRIALI DI SOSTANZE PERICOLOSE

1. Gli scarichi industriali contenenti le sostanze pericolose di cui al l'elenco 1 dell'allegato A, in calce al presente regolamento, sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 13) 3.
2. La domanda di autorizzazione deve contenere le indicazioni di cui al comma 2, dell'art. 5 dello stesso decreto.
L'autorizzazione rilasciata al sensi degli artt. 6, 7 e 10 del medesimo decreto è valida per un periodo di quattro anni.

ART. 16 - ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI

1. Qualora l'allacciamento necessiti di opere civili, occorre ottenere sia l'autorizzazione edilizia per l'esecuzione delle stesse che l'autorizzazione allo scarico prima dell'attivazione dello stesso.
2. Le autorizzazioni dovranno essere richieste contestualmente e per entrambe si dovrà presentare la documentazione tecnica di cui al precedente art. 13.
3. L'autorizzazione edilizia dovrà essere richiesta al Comune consorziato e verrà rilasciata dai competenti uffici comunali.
4. Nel solo caso di scarichi degli insediamenti abitativi l'autorizzazione o concessione edilizia per l'allacciamento è comprensiva dell'autorizzazione allo scarico. In questo caso i Comuni consorziati territorialmente competenti sono tenuti a trasmettere al Consorzio AIMAG copia delle autorizzazioni o concessioni edilizie rilasciate per l'allacciamento.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI
ALLONTANAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO
Approvato con delibera di C.d.A. n° 290 del 28/12/94





ART. 17 - MODIFICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO

1. I titolari degli insediamenti produttivi e civili, esclusi gli abitativi, allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, devono richiedere al Consorzio AIMAG, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.
2. Nel caso di ampliamenti e/o di ristrutturazioni, il Consorzio AIMAG valuterà, in relazione alla quantità e qualità degli scarichi, la necessità di rilasciare nuova autorizzazione.

ART. 18 - IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Gli impianti di pretrattamento adottati ed eventualmente imposti agli scarichi civili e produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti.
2. Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata al Consorzio AIMAG, telefonicamente o con mezzi equipollenti.
3. La disattivazione per lavori di manutenzione deve essere concordata preventivamente con il Consorzio AIMAG, cui va indicata la data relativa con lettera raccomandata.
4. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell'impianto.

ART. 19 - CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA

1. I titolari degli insediamenti civili e produttivi che recapitano i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della delibera 4 febbraio 1977 (in s. o. alla G. U. n. 48 del 21/2/77) del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché la normativa integrativa e di attuazione emanata dalla Regione.
2. Il Consorzio AIMAG svolge funzioni di indirizzo e consulenza nei confronti degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura, oltre al controllo generale sul rispetto di detti criteri.
3. Gli impianti di raffreddamento, che utilizzano come fluido refrigerante l'acqua, dovranno essere a ciclo chiuso con il minimo reintegro consentito dalle migliori tecnologie di processo.

ART. 20 - SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Consorzio AIMAG; in particolare le acque bianche (pluviali, acque di raffreddamento, drenaggio, ecc.) dovranno essere immesse, dietro specifica autorizzazione, se necessaria, separatamente nella rete bianca, se esistente.
2. Tale obbligo riguarderà altresì gli insediamenti esistenti nel caso in cui il Consorzio AIMAG dovesse separare la preesistente rete mista.



ART. 21 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

1. Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione di strumenti per la misura della quantità delle acque prelevate e a farne denuncia al Consorzio AIMAG. Tali utenti sono altresì tenuti ad assicurare il buon funzionamento degli strumenti, la cui manutenzione deve essere effettuata periodicamente ed a spese degli stessi, che sono tenuti a segnalare tempestivamente al Consorzio AIMAG guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo.
2. Tali contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Consorzio AIMAG, che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto e dell'apparecchio proposto, e procede poi all'installazione del sigillo di controllo.
3. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli; in caso contrario, il Consorzio AIMAG può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore.
4. Sono esclusi dal precedenti obblighi i pozzi da cui viene approvvigionata acqua per i soli usi civili esclusivamente a servizio di abitazione.
5. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 7 e 23, ultimo comma, L. n. 319/76.

ART. 22 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

- 1 - Ferma restando le competenze delle Autorità di cui agli artt. 3 e 5 della Legge 21.01.1994 n. 61, il Consorzio AIMAG avvalendosi del proprio personale esercita le funzioni di vigilanza, controllo e prevenzione sugli scarichi immessi nella pubblica fognatura.
2. Quali tecnici addetti ai controlli, essi assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale, e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro del l'insediamento produttivo o civile, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente in tutti i locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni della L. n. 319/76, della L. della R.E.R. n. 7/83, del presente regolamento e dell'eventuale autorizzazione allo scarico.
Gli incaricati, dovendo entrare nella proprietà privata, sono tenuti ad esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Direttore Generale del Consorzio AIMAG.
4. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme sul segreto professionale ed industriale e con riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e della organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto di ufficio.
5. Il personale addetto al controllo è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella sia tenuta a riferire, qualsiasi reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del proprio servizio, nell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 331 del codice di procedura penale.
6. Il Consorzio AIMAG ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, di cui al comma 1, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici, qualora dai propri controlli emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti consorziali di depurazione ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.



ART. 23 - PRELIEVI FISCALI AI FINI TARIFFARI

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 223 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 271, durante i controlli di cui al precedente articolo, si potrà procedere all'esecuzione del prelievo di un campione dello scarico significativo ai fini tariffari.
2. Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi in intervalli di tempo variabili a formare un campione medio composito in rapporto al ciclo produttivo, alla presenza di vasche di accumulo ed omogeneizzazione, ai tempi e ai modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.
3. Le modalità del prelievo del campione fiscale valido ai fini tariffari dovranno essere definite nei singoli documenti autorizzativi.
4. Tale campione sarà suddiviso in tre campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato all'utente, il secondo sarà avviato all'analisi, mentre il terzo, qualora l'utente entro 24 ore dal prelievo dovesse richiedere un'ulteriore verifica sulle analisi, sarà trasmesso al PMP di Modena, fermo restando che le spese per tale ulteriore verifica sono a carico dell'utente.
5. In occasione di ogni prelievo verrà redatto un apposito verbale di tutte le operazioni effettuate, che sarà lasciato in copia al titolare dello scarico, al quale si indicherà anche la data di esecuzione delle analisi, per consentirgli di presenziarvi personalmente o per mezzo di un tecnico di fiducia allo scopo incaricato.
6. L'analisi del campione trattenuto da AIMAG e quella dell'ulteriore campione ai sensi del comma 4) dovranno essere effettuate secondo le metodiche IRSA-CNR come previsto dalla Legge n. 319/76 e modificata dall'art. 22 Legge n. 650/79. Gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell'insediamento produttivo mediante lettera ordinaria.
7. Nel caso in cui l'utente richieda l'ulteriore verifica sulle analisi nei termini di cui al precedente comma 4), la medesima verrà effettuata presso il PMP e la tariffa verrà calcolata sulla media dei valori risultanti dalle analisi iniziali effettuate da AIMAG e di quelli risultanti dall'ulteriore verifica di cui al presente comma.



CAPO II° -CAUTELE E DIVIETI

ART. 24 - DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, della Legge 319/76, i limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in nessun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. E' vietato diluire gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al n. 10 della Tab. I, di cui alla Legge R.E.R. n. 7/83, riportata in calce al presente regolamento, con acque di raffreddamento, di lavaggio o comunque di processo prima del trattamento degli stessi scarichi parziali.

ART. 25 - SCARICHI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

- I. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 15, per l'accettazione di scarichi ritenuti potenzialmente pericolosi, il Consorzio AIMAG può prescrivere:
 - a) la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi aziendali prodotti nell'arco di 24 ore lavorative;
 - b) la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l'immissione degli scarichi nelle fognature comunali, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo depurativo dell'impianto terminale ed in relazione delle presumibili portate;
 - c) l'installazione di apparecchiature di campionamento, nonché di idonei strumenti di misura e/o analisi degli scarichi che permettano di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi.
2. i titolari degli scarichi hanno l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza gli strumenti di cui alla precedente lettera c), nonché di segnalarne tempestivamente ogni guasto al Consorzio AIMAG.

ART. 26 - SCARICHI CONTENENTI SOSTANZE NON PREVISTE

1. Qualora risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico o venga accertato d'ufficio che sono immessi nelle pubbliche fognature scarichi contenenti sostanze i cui parametri non sono indicati nelle tabelle consortili qui allegate, sostanze che possono comportare pregiudizi al processo depurativo dell'impianto terminale, il Consorzio AIMAG stabilisce, caso per caso, i relativi limiti di accettabilità, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verifiche secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo.



ART. 27 - SCARICHI VIETATI

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti nei successivi articoli è tassativamente vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che possano arrecare pregiudizi al manufatti fognari e al processo depurativo dell'impianto terminale, che siano potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai relativi servizi, pericolose per la salute pubblica e nocive per la fauna ittica dei corpi ricettori finali.
2. In particolare è vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo:
 - a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività nel sistema fognario;
 - b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc...;
 - c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio od altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...;
 - e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo dell'impianto terminale;
 - f) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto;
 - g) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
 - h) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - l) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, stracci, pezze, filati, piume, paglie, peli, carnicci ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;
 - 1) spurghi di fognature private;
 - m) fanghi, residui solidi o semi solidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi ed altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
 - n) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni;
 - o) reflui con carica batterica e/o virate di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.

Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo titolo 6° l'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Consorzio AIMAG, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043) del codice civile, ferme restando le sanzioni penali e la facoltà delle Amministrazioni Comunali di promuovere, quando ne ricorrano le condizioni, un'azione per il risarcimento del danno ambientale ai sensi del terzo comma dell'art. 18 della Legge del 08/07/86, n. 349.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI
ALLONTANAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO
Approvato con delibera di C.d.A. n° 290 del 28/12/94





ART. 28 - MODIFICHE AI CICLI TECNOLOGICI PRODUTTIVI

1. Qualsiasi intervento sui cicli tecnologici produttivi che modifichi le caratteristiche quantitative e/o qualitative degli scarichi, deve essere preventivamente comunicato al Consorzio AIMAG, al fine dell'eventuale rilascio di nuovi provvedimenti autorizzativi.

ART. 29 - SVERSAMENTI ACCIDENTALI

1. Il titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione prima telefonica, quindi scritta, anche nel caso di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza vietata, indicata nel precedente art. 27, che, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati, pervenga o possa pervenire alla pubblica fognatura.
2. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
3. Il titolare dello scarico è pertanto tenuto a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici dell'Autorità competente e del Consorzio AIMAG.



CAPO III° - SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

ART. 30 - AMMISSIBILITA'

- I. Gli scarichi in pubblica fognatura di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, al sensi dell'art. 14, 1' comma della legge n. 319/76, purché osservino le norme del presente regolamento.

ART. 31 - OBBLIGATORIETA' DEGLI ALLACCIAMENTI

1. Nelle località servite da pubbliche fognature i titolari degli scarichi di insediamenti civili di classe A, lett. a), b) e c), di cui al precedente art. 8, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e prescrizioni del presente regolamento.
2. A tal fine il Consorzio determina, il termine entro il quale gli insediamenti di cui al precedente comma, preesistenti all'entrata in vigore del regolamento, debbono essere allacciati con spese a carico dei titolari, previa concessione edilizia delle opere fognarie interne, ove necessaria.
3. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati ne sarà data comunicazione al Sindaco del Comune interessato affinché i relativi obblighi possano essere imposti con specifiche ordinanze.
4. In tutte le aree urbanizzate e servite da pubbliche fognature è altresì vietata oltre che la realizzazione anche l'utilizzo di pozzi assorbenti.

ART. 32 - INSEDIAMENTI CIVILI CHE SCARICANO IN FOGNATURE DI I^ O II^ CLASSE, MUNITE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI I° O II° LIVELLO

1. Lo scarico di reflui civili nelle pubbliche fognature del territorio consortile appartenenti alla I° o II° classe, munite di impianto di depurazione terminale di I° o II° livello, deve rispettare i seguenti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni:
 1. gli scarichi provenienti da insediamenti civili di Classe A sono sempre ammessi, fatti salvi i divieti di cui al precedente art. 27;
 2. gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili di Classe B sono ammessi salvo il rispetto delle prescrizioni che verranno individuate dal Consorzio AIMAG in base alla natura dell'attività svolta. In particolare gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitaria sono ammessi alle condizioni che saranno eventualmente stabilite dall'Autorità Sanitaria;
 3. gli scarichi provenienti da insediamenti civili di Classe C devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. 1 allegata al Regolamento sin dal momento dell'attivazione dello scarico, ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento se già allacciati; tali scarichi sono ammessi fatta salva la capacità di ricezione e trattamento dell'impianto.



ART. 33 - INSEDIAMENTI CIVILI CHE SCARICANO IN FOGNATURE DI I° CLASSE SPROVVISTE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE

- I. Lo scarico di reflui civili nelle pubbliche fognature del territorio consortile appartenenti alla P classe e sprovviste di impianto di depurazione terminale, deve soddisfare i seguenti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni:
- 1 -Gli scarichi della Classe A lett. a), b) e c) devono, sin dal momento di attivazione dello scarico, se non ancora allacciati alla pubblica fognatura, ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, se già allacciati, essere sottoposti ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili, attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff.
 - 2 -Gli scarichi della Classe A lett. d), B e C devono essere conformi sin dal momento dell'attivazione dello scarico o, se già allacciati, ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, se già allacciati:
 - 2.1 - ai limiti di accettabilità previsti nella tabella 111 allegata alla Legge R.E.R. n. 7/83, se la fognatura ha un carico uguale o superiore a 10. 000 abitanti equivalenti o, comunque, se essa è assoggettata dal piano di risanamento regionale alla relativa disciplina;
 - 2.2- ai limiti di accettabilità previsti nella tabella allegata alla Legge R. E. R. n. 7/83, se la fognatura ha un carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti.
- II. In relazione alla mancanza dell'impianto di depurazione, il Consorzio AIMAG si riserva, con provvedimento motivato, la facoltà di non concedere l'autorizzazione allo scarico a nuovi insediamenti civili di cui alle Classi A lett. d), B e C, dando di ciò comunicazione al Comune interessato.

CAPO IV° - SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 34 - AMMISSIBILITA'

1. Gli scarichi degli insediamenti produttivi nuovi od esistenti, già allacciati alla pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi degli artt. 9, ultimo comma e 15, nono comma punto 3 della Legge n.319/76 e rispettino le prescrizioni di cui agli artt. 12, punto 2, e 13, punto 2, della stessa legge, nonché le disposizioni che seguono.

ART. 35 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. I titolari degli insediamenti produttivi che intendano allacciarsi alla pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.
2. I titolari degli insediamenti produttivi allacciati, qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 12, comma 6), sono tenuti a chiedere al Consorzio AIMAG, una nuova autorizzazione, ovvero, se ne sono sprovvisti, una prima autorizzazione, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
3. La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata su apposito modulo al Consorzio AIMAG.
4. Eseguita l'istruttoria viene rilasciata l'autorizzazione provvisoria allo scarico, contenente i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni poste dalla Legge 319/76 e dal presente regolamento.
5. Qualora l'autorizzazione si richiami alle deroghe previste nel seguente art. 37, nell'atto autorizzativo andranno specificate le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione.
6. L'autorizzazione allo scarico deve, comunque, essere revocata qualora i reflui immessi non risultassero quali-quantitativamente compatibili con il processo di depurazione adottato o con la ricettività delle fognature.
7. L'autorizzazione viene rilasciata in forma definitiva a seguito degli accertamenti da eseguirsi ad avvenuta attivazione dello scarico, per il tramite degli uffici tecnici consorziali, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 22.

ART. 36 - CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Fatti salvi eventuali inderogabili criteri più restrittivi derivanti da norme nazionali o regionali pro tempore vigenti, si fissano i seguenti criteri di accettazione degli scarichi funzionali ad una corretta gestione degli impianti di depurazione.
2. Insedimenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura di I° o II° classe, munita di impianto di depurazione di II° livello.
In questo contesto e qualora gli effluenti della rete fognaria all'ingresso dell'impianto di depurazione si siano mantenuti nel corso dei due anni precedenti entro limiti tali da evidenziare l'esistenza di ulteriori margini di capacità di trattamento dell'impianto, lo scarico è soggetto alle seguenti prescrizioni e deroghe:
 - a) per gli insediamenti già allacciati alla fognatura, l'adeguamento, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai limiti massimi di cui all'allegata tabella C;



- b) per gli insediamenti produttivi allacciati alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consorzio AIMAG può Imporre, sin dall'attivazione dello scarico, limiti compresi fra quelli della tabella C, di cui alla Legge n. 319/76, e la, già citata, tabella C, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione interessato allo scarico.
- c) in relazione alla natura degli scarichi ed alle caratteristiche di funzionalità dell'impianto di depurazione interessato, il Consorzio AIMAG può stabilire eccezionalmente, caso per caso, limiti di accettabilità provvisoriamente meno restrittivi di quelli della tabella CI 5 a condizione che lo scarico non alteri il processo depurativo dell'impianto interessato, il cui effluente terminale deve in ogni caso rientrare nei limiti tabellari di cui agli articoli 34 e 35 della Legge R.E.R. n. 7/83.
Tale deroga non può, comunque, essere consentita per i parametri relativi a sostanze di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, riportati nell'allegato 1 alle direttive approvate con deliberazione 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.
3. Insedimenti produttivi, che scaricano in pubblica fognatura di I^o o II^a classe, munita di impianto di depurazione di I^o livello.
Qualora gli effluenti della rete fognaria si siano mantenuti, nel corso dei due anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, entro limiti tali da evidenziare l'esistenza di ulteriori margini di capacità di trattamento degli impianti, sono previste le seguenti prescrizioni:
- a) gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti e già allacciati alla fognatura, dovranno essere conformi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai limiti massimi previsti nella tabella C della Legge n. 319/76;
- b) gli scarichi di insediamenti produttivi nuovi od allacciati alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto, dovranno essere conformi quantomeno ai limiti di cui alla tabella C della Legge n. 319/76. E' fatta salva la possibilità di non accettare tali scarichi o di imporre prescrizioni e limiti di accettabilità più restrittivi.
4. Insedimenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura di I^a classe. sprovvista di impianto di depurazione.
Gli scarichi di questi insediamenti produttivi nuovi ed esistenti sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto degli artt. 10, 12 e 13 della Legge n. 319/76 e successive modifiche.
5. E' in ogni caso fatta salva la possibilità di non accettare nuovi scarichi o di imporre, sia ai nuovi che agli esistenti, prescrizioni diverse e limiti di accettabilità più restrittivi, in funzione dell'effetto cumulativo quali-quantitativo degli scarichi, delle conseguenze arrecate al recettore, del mancato adeguamento della qualità dello scarico delle fognature ai limiti qualitativi di cui alla Legge R.E.R. n. 7/83, nonché alle questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.



ART. 37 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

1. I titolari degli insediamenti produttivi di cui al precedente articolo sono, comunque, tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni di massima:
 - a) deve essere attuata la separazione tra le reti che convogliano le acque di processo, quelle che smaltiscono le acque meteoriche, e quelle relative agli scarichi idroigienici di tipo civile. Tali reti potranno convergere solo a valle dei pozzetti di campionamento di cui alla successiva lettera c) del presente articolo;
 - b) nel caso di insediamenti produttivi i cui cieli di lavorazione diano luogo ad emissione in atmosfera di polveri e fumi, con seguente ricaduta nell'area di pertinenza, ovvero si preveda la manipolazione, movimentazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti o comunque tali da dar luogo a formazione di polveri, è fatto obbligo, ove ne sia ravvisata l'opportunità, di installare e di mantenere in perfetta efficienza un adeguato sistema di chiarificazione delle acque meteoriche ricadenti sull'area di proprietà, e/o di trattamento delle prime acque di pioggia;
 - e) immediatamente a monte dell'immissione in pubblica fognatura dovrà essere realizzato, per ciascuna rete di cui al punto a), un apposito pozzetto per il prelievo di campioni finalizzati al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate. Tale pozzetto dovrà risultare accessibile al funzionari pubblici incaricati dei prelievi e dei controlli. Gli schemi costruttivi di tali pozzetti sono disponibili, salvo diverse prescrizioni all'uopo da impartirsi, presso i competenti uffici consortili;
 - d) i liquami zootecnici devono essere sottoposti a vibrovagliatura o filtrazione o altro procedimento meccanico atto ad eliminare la maggior parte delle sostanze sedimentabili;
 - e) le acque di scarico dei macelli dovranno essere sottoposte a separazione e a raccolta delle setole, del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti, nonché a procedimenti atti ad eliminare la maggior parte delle sostanze sedimentabili;
 - f) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva dovranno essere raccolte e smaltite a parte;
 - g) gli scarti solidi di lavorazione dalle conserviere dovranno essere raccolti e smaltiti a parte;
 - h) i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli deve essere raccolto, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
 - i) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
 - l) le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici, devono essere sottoposte prima dell'immissione in fognatura, a sedimentazione in apposita vasca;
2. Più in generale si richiama al rispetto delle norme previste nel D.P.R. n. 915/82, per il corretto smaltimento di tutte le sostanze ivi classificate come rifiuti speciali e/o tossico-nocivi.



CAPO V° - MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

ART. 38 - ALLACCIAMENTO DI NUOVE RETI FOGNARIE

1. Per il potenziamento o l'estendimento della rete di fognatura, per interventi sia di iniziativa pubblica che privata, deve essere preventivamente trasmesso al Consorzio AIMAG il progetto di massima, o altra documentazione tecnica equivalente, corredato, qualora si tratti di arca già parzialmente edificata, dell'elenco degli insediamenti produttivi con descrizione delle relative attività.
2. Compiuti gli accertamenti d'ufficio, finalizzati in particolare a verificare la capacità ricettiva dei collettori e degli impianti di depurazione, l'eventuale presenza di scarichi di insediamenti produttivi, nonché l'eventuale possibilità o necessità di procedere alla separazione delle acque nere da quelle meteoriche, il Consorzio AIMAG specifica al Comune consorziato le eventuali condizioni per poter recapitare le nuove portate nei collettori stessi.

ART. 39 - GENERALITA' DI ALLACCIAMENTO

1. I lavori relativi all'allacciamento di scarichi da insediamenti civili e produttivi in pubblica fognatura devono essere eseguiti sotto il controllo del Consorzio AIMAG.
2. Tutte le opere fognarie da eseguirsi in sede stradale o in altro spazio pubblico od equiparabile, sia di costruzione che di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, potranno essere eseguite dall'interessato mediante impresa qualificata. Il titolare dello scarico rimane, in questo caso, unico responsabile nei confronti del Consorzio AIMAG e di terzi per qualsiasi danno o incidente che potesse derivare a persone o a cose durante o per effetto dei lavori.
3. Gli oneri di tali interventi sono in ogni caso a carico dell'interessato e/o del Comune consorziato anche se trattasi di opere diverse da quelle di urbanizzazione primaria, l'interessato, inoltre, curerà ed ottempererà a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come l'autorizzazione comunale, i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che dovessero interferire con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale.
4. L'esecuzione dei lavori viene controllata dal Consorzio AIMAG, che deve essere informato del loro inizio con almeno 48 ore di preavviso.
5. Il Consorzio AIMAG vigila in particolare che non sia compromesso il regolare funzionamento delle fognature e che il manufatto di raccordo sia conforme alle prescrizioni tecniche impartite.
6. Il Consorzio AIMAG non risponde dei danni provocati da eventuali allagamenti per rigurgiti delle fognature, ad evitare i quali l'interessato deve realizzare, se del caso, idonei dispositivi.
7. Per l'immissione nelle condotte di fognatura dotate di imbocchi predisposti si potrà usufruire solamente di tali imbocchi, mentre, ove i medesimi non siano stati previsti, il Consorzio AIMAG preposto al controllo dei lavori indicherà il punto di immissione.
8. Il diametro della condotta privata non deve eccedere il diametro degli imbocchi predisposti, ove previsti; in assenza degli stessi il diametro deve essere quello indicato dal Consorzio AIMAG.
9. I fognoli di allacciamento alla fognatura in sede stradale dovranno avere esclusivamente andamento rettilineo e per quanto possibile perpendicolare all'asse stradale.
10. L'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi da insediamenti civili o produttivi dovrà essere munito, prima dell'innesto nella fognatura, di un sifone con esalatore agevolmente controllabile.
11. Tutti gli allacciamenti alla rete delle pubbliche fognature devono essere muniti di manufatti idonei a consentire l'agevole ispezionabilità da parte del personale addetto.



12. Nel caso di costruzione o ripristino di fognature stradali, il Consorzio AIMAG potrà provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati inesistenti o non idonei. Gli oneri di tali interventi, in quanto opere di urbanizzazione primaria, sono a carico dell'utente, singolarmente o in forma associata.

ART. 40 - POZZETTO DI CONTROLLO

1. Gli insediamenti civili di Classe B e C nonché gli insediamenti produttivi devono far confluire tutte le loro acque di processo in un unico tronco di fognatura, separatamente dalle reti delle acque bianche e dagli scarichi dei servizi igienici, di cucine e mense e raffreddamento.
2. Tale tronco di fognatura dovrà essere dotato di idoneo pozzetto di ispezione per il controllo, prelievo di campioni e l'eventuale misura della portata, da porsi all'esterno del recinto dell'insediamento ed in posizione direttamente accessibile dalla pubblica via, e, comunque, immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura. Ove ciò non sia attuabile, il Consorzio AIMAG detterà le prescrizioni del caso.
3. Si dovrà, inoltre, garantirne un agevole accesso e si dovranno adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare incidenti al personale del Consorzio AIMAG addetto ai controlli ai sensi del precedente art. 22.
4. Tale pozzetto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni e gli schemi forniti dai competenti uffici del Consorzio AIMAG.

ART. 41 - FOGNATURE INTERNE ALLE PROPRIETA' PRIVATE

1. Nella costruzione delle canalizzazioni interrate all'interno delle aree cortilive private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura. Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica ed osservando le prescrizioni generali emesse dal Consorzio AIMAG. In ogni caso il Consorzio AIMAG non risponderà di eventuali rigurgiti ed allagamenti, in quanto tali evenienze debbono essere evitate mediante opportuni accorgimenti costruttivi realizzati nella rete privata.



TITOLO 4°

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 42 - TARIFFE

- 1 - Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto derivanti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto da parte degli utenti al Consorzio AIMAG, quale gestore dei servizi di cui sopra, il pagamento di apposite tariffe.
2. Spetta al Consorzio AIMAG l'applicazione delle tariffe e la loro riscossione.
3. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio AIMAG, ai sensi del vigente Statuto, determina per i servizi di cui al punto precedente, nei limiti, nelle forme e nei tempi previsti dalla legislazione pro tempore vigente, le tariffe relative agli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi.
4. La quota di tariffa relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti civili del servizio di fognatura quando nel Comune consorziato sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato, anche se lo stesso non provvede alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.

ART. 43 - PRESCRIZIONI PER L'AUTODENUNCIA ANNUALE

- I. Sono tenuti all'autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione dei canoni relativi ai pubblici servizi di fognatura e depurazione i soggetti sotto indicati con le modalità di seguito specificate.
 - a) I titolari di insediamenti civili che provvedono all'auto approvvigionamento idrico mediante pozzi, sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente. L'entità dei prelievi effettuati dovrà essere rilevata dalla lettura di appositi strumenti di misura. L'accertamento induttivo dei prelievi, in luogo della lettura da strumenti di misura, è ammesso nel solo caso degli usi domestici.
 - b) I titolari di insediamenti produttivi sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente gli elementi necessari per la determinazione del canone, facendo uso degli appositi moduli predisposti dal Consorzio AIMAG, e comunque, nei seguenti termini: b.1 - Elementi quantitativi: dovranno essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto; i volumi d'acqua emunti da ciascun pozzo di auto approvvigionamento idrico in dotazione all'insediamento, desunti dalla lettura di appositi contatori; gli eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di approvvigionamento nonché i prelievi idrici complessivi.

Oltre ai prelievi dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascun scarico terminale nonché l'entità complessiva degli scarichi effettuati.

In assenza di strumenti di misura dei volumi effettivamente scaricati o con strumenti non adeguatamente installati sugli scarichi terminali, si procederà alla determinazione dei volumi in base alle prescrizioni di legge.



- b.2 - Elementi qualitativi: oggetto di autodenuncia sono i valori medi annuali relativi alle acque di scarico, da desumersi attraverso controlli periodici. Dovranno nello specifico essere denunciati: COD, BOD5, Solidi sospesi totali, COD dopo un ora di sedimentazione a pH 7, nonché gli altri parametri caratterizzanti lo scarico in funzione delle diverse tipologie produttive, riportati nell'autorizzazione allo scarico. La denuncia dovrà risultare corredata di almeno un certificato di analisi per ogni scarico terminale relativo a campioni medi effettivamente rappresentativi delle acque di scarico, prelevati a cura del personale del laboratorio incaricato delle analisi. Non saranno ammessi certificati su campioni prelevati dal titolare dello scarico.
2. Il Consorzio AIMAG potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o delle pubbliche autorità territorialmente competente, sia per quanto attiene agli aspetti quantitativi che quelli qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme del presente regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico, secondo le modalità previste nei precedenti artt. 22 e 23.
 3. L'accertamento della tariffa è effettuato secondo le disposizioni di legge.

ART. 44 - COMPENSO PER SPESE ISTRUTTORIE

- I. Per le spese inerenti l'istruttoria delle domande di allacciamento e di autorizzazione allo scarico, nonché per le successive attività di sopralluogo, il Consorzio AIMAG determina annualmente la somma che il richiedente è tenuto a versare.



TITOLO 5°

DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DI LIQUAMI ED ACQUE REFLUE MEDIANTE AUTOBOTTI OD ALTRI MEZZI MOBILI AI DEPURATORI

ART. 45 - CONFERIMENTI AMMESSI E FORME DI RECAPITO

1. Il recapito, a mezzo trasporto con autobotti, in impianti di depurazione di II livello, dei liquami provenienti dalla svuotatura di cisterne, pozzi neri o fosse settiche di insediamenti abitativi, è sempre ammesso purché vengano rispettate le norme del presente regolamento.
2. Sono altresì ammessi i liquami e le acque reflue provenienti da insediamenti civili di classe A, B e C, nonché da imprese agricole e da allevamenti zootecnici qualificati insediamenti produttivi, tenuto conto (o nei limiti) della capacità ricettiva dell'impianto di depurazione terminale di II livello.
3. I liquami e le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e produttivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, sono eccezionalmente ammessi da AIMAG, in caso di comprovata necessità, e subordinatamente alla qualità e trattabilità degli scarichi.
4. Non è consentito il recapito dei liquami e delle reflue negli impianti di depurazione di I livello.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal DPR n. 915/1982 per quanto attiene le fasi di raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti, il conferimento di liquami e di acque reflue degli insediamenti di qualsiasi natura, effettuata direttamente dal titolare o a mezzo di ditte specializzate del settore, deve essere preventivamente autorizzato dal Consorzio AIMAG che può subordinarlo, nel caso di conferimenti continuativi e periodici, alla stipula di specifiche convenzioni con il titolare o con le suddette ditte specializzate.

ART. 46 - INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. Il trasporto dei liquami e di acque reflue di insediamenti produttivi e civili di classe B e C, deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 27 L.R. E.R. n. 7/1983, mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spargimenti durante il trasporto.
2. Tali veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta e della denominazione dell'Ente che effettua il trasporto nonché l'indicazione del tipo di carico.

ART. 47 - DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

1. I titolari degli insediamenti che si avvalgono del servizio di trasporto di cui all'art. 46, ad eccezione di quelli civili di classe A, all'atto dell'affidamento del trasporto stesso, sono tenuti ad emettere, su apposito modulo predisposto dalla regione, una dichiarazione indicante la quantità, la qualità del carico, la lavorazione da cui esso proviene nonché il nominativo ed il recapito del destinatario.
2. Tale modulo è emesso in serie progressiva ed in triplice copia di cui una resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del destinatario i quali sono tenuti a conservarlo per almeno due anni.
3. Detti moduli verranno periodicamente rimessi, in copia, all'autorità competente ex artt. 03 e 5 della legge 21.01.1994 n. 61.



ART. 48 - CAUTELE PER IL CARICO ED IL TRASPORTO

1. Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.
2. In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria nonché il sindaco quale autorità sanitaria locale.
4. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente: da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

ART. 49 - LUOGO DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARICO

1. Lo scarico di liquami e di acque reflue deve essere effettuato esclusivamente nell'area degli impianti in punti appositamente predisposti ed indicati dal Consorzio AIMAG, salvo diverso permesso rilasciato dal personale responsabile, nell'area degli impianti.
2. Nel caso di conferimenti saltuari, il tecnico del Consorzio AIMAG concorderà con l'utente l'ora ed il giorno più adatti per effettuare lo scarico.
3. Alle ditte convenzionate per conferimenti continuativi, saranno attribuite fasce di orario nell'arco della giornata per effettuare i recapiti nei punti attrezzati, alla presenza o meno di personale di sorveglianza.

ART. 50 -AUTORIZZAZIONE E CONTROLLI ANALITICI NEL CASO DI CONFERIMENTI SALTUARI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 45 comma 5° l'autorizzazione per lo scarico saltuario di liquame con autobotte o autocisterna agli impianti di depurazione, è rilasciata dal Consorzio AIMAG alla ditta specializzata, autorizzata ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.P.R. 915,1 82, previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali-quantitative del liquame stesso. Copia di tale autorizzazione viene trasmessa all'Autorità competente per territorio.
2. Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile del Consorzio AIMAG, a campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici del liquame. In tal caso, lo scarico può essere effettuato esclusivamente a seguito di parere positivo ed in presenza di tecnici di settore del Consorzio AIMAG o di personale al l'uopo autorizzato.
3. Detto personale ha, comunque, la facoltà di fare sospendere la manovra di scarico qualora constati, in qualsiasi momento, che non sussistono in tutto o in parte le caratteristiche riscontrate nel liquame analizzato in origine.
4. Tale sospensione cesserà solo a seguito degli accertamenti di corrispondenza tra l'affluente autorizzato e quello scaricato. In caso, contrario, la sospensione sarà confermata e l'autorizzazione allo scarico revocata.



**ART. 51 - AUTORIZZAZIONE E CONTROLLI ANALITICI DELLE DITTE CONVENZIONATE
A RECAPITI CONTINUATIVI**

1. Le ditte convenzionate con il Consorzio AIMAG per il recapito continuativo di liquami ed acque reflue provenienti dagli insediamenti ammessi ai sensi dell'art. 46 ovvero, provenienti dalla svuotatura di cisterne, pozzi neri e fosse settiche di insediamenti abitativi, non sono tenute a richiedere un'ulteriore autorizzazione per ogni singolo scarico.
2. Il Consorzio AIMAG si riserva di effettuare, nel corso dell'anno, tutti i controlli analitici necessari a verificare la corrispondenza quali-quantitativa del liquame conferito a quello oggetto della convenzione.
3. I quantitativi conferiti saranno calcolati in base al numero di recapiti effettuati.
4. Nel caso di conferimento dei liquami provenienti da insediamenti diversi da quelli specificati nella convenzione, l'autorizzazione al recapito in pubblica fognatura di cui all'art. 45 comma 5°, sarà revocata.



TITOLO 6°

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 52 - SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELLA DISCIPLINA SCARICHI

1. Il personale del Consorzio AIMAG, al sensi di quanto previsto dall'art. 362 codice penale, è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella sia obbligata di riferire, qualsiasi reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del proprio servizio.
2. Vengono qui richiamate le sanzioni penali di cui agli artt. 21 e seguenti della Legge 10 maggio 1976 n. 319, nonché dall'art. 18 del decreto legislativo 27.1.1992 n. 133.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, questa verrà revocata, salvo quanto previsto dal successivo art. 53, 2° comma.
4. Il provvedimento di revoca di autorizzazione allo scarico è assunto dal Direttore Generale, ed è comunicato al Comune consorziato competente.
5. In ogni caso resta salva l'azione che il Consorzio AIMAG riterrà di promuovere in correlazione di fatti lesivi aventi incidenza sulle fognature pubbliche e/o sul processo o sull'impianto stesso di depurazione.
6. Il contravventore risponderà infine degli eventuali danni arrecati a terzi.

ART. 53 - SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELLA DISCIPLINA DI CONFERIMENTO LIQUAMI

1. Ferme restando le eventuali responsabilità penali per aver causato inquinamenti, qualora il normale esercizio del l'impianto risultasse anche parzialmente compromesso con danni economici alla gestione, a causa di conferimenti di rifiuti tossici o vietati di cui al precedente art. 27, riscontrati in base all'analisi dei campioni prelevati, la ditta produttrice del rifiuto e/o il trasportatore verranno interpellati per accertarne le rispettive responsabilità. Il responsabile sarà tenuto a coprire tutte le spese sostenute, rinunciando in parte o in toto alla cauzione ed inoltre, sarà revocata la convenzione al trattamento.
2. Ove si accertino responsabilità a carico del trasportatore per disattenzione delle istruzioni impartite dal committente circa la natura e la destinazione di rifiuti non conformi o per dichiarazioni non veritiere circa la provenienza e la natura del rifiuto conferito, potrà essere esaminata l'opportunità di revoca anche temporanea della convenzione.



TITOLO 7°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54 - RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE

- I. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento si rinvia alla legislazione ed alla normativa statale e regionale in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e regolamenti comunali.

ART. 55 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- I. Le modifiche al presente Regolamento saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio AIMAG e comunicate ai Comuni consorziati e agli enti competenti in materia.

ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi dell'art 21 comma 2, lettera f), dello Statuto, il presente Regolamento è soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio AIMAG, il quale ne determinerà altresì la decorrenza di entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento verrà trasmesso ai Comuni consorziati i quali, nel prenderne atto, provvederanno ad adottare eventuali atti di loro competenza al fine di evitare la coesistenza di più norme che disciplinano la stessa materia.